



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FELICE MANNA	Presidente
ROSSANA GIANNACCARI	Consigliere-Rel.
GIUSEPPE FORTUNATO	Consigliere
MAURO CRISCUOLO	Consigliere
CHIARA BESSO MARCHEIS	Consigliere

Oggetto:

PATROCINIO
SPESE STATO

Ud.16/01/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7070/2022 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso da sé medesimo;

ricorrente

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE
BARCELLONA POZZO DI GOTTO

-intimati-

avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO
n. 1808/2021 depositata il 12/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal
Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Rilevato che:

- con ordinanza dell'11.1.2022, il Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato l'opposizione, proposta ex art.170 del DPR 115/2002, dall'Avv. ██████████ avverso il



- decreto di liquidazione del compenso per l'attività svolta in un processo penale, quale difensore di [REDACTED] ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato;
- per quel che ancora rileva in questa, il Tribunale non ha liquidato il compenso per la fase istruttoria, ritenendo che detta fase non si fosse mai svolta in quanto il processo, che aveva tratto origine dall'opposizione a decreto penale di condanna, dopo una serie di rinvii, era stato definito con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione;
 - per la cassazione della citata ordinanza, l'Avv. [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo;
 - il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva;
 - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Ritenuto che:

- con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.M. 10.3.2014, n.55, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di liquidare la fase istruttoria sull'erroneo presupposto che essa non si fosse svolta, sebbene il difensore avesse depositato una lista testimoniale ed avesse citato i testi, attività, questa, espressamente prevista dall'art.12, comma 3 del D.M. 55/2014;
- il motivo è fondato;
- il Tribunale ha escluso il compenso per la fase istruttoria perché il processo penale era stato definito con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, senza considerare che l'art.12, comma 3 del D.M. 55/2014 prevede che la fase istruttoria non consiste solo nell'escussione dei testi, acquisizione di documentazione etc., ma comprende anche



l'attività preparatoria all'istruttoria, vale a dire "le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato";

- nel caso di specie, il Tribunale ha ommesso di liquidare la fase istruttoria, benché il ricorrente avesse depositato la lista testimoniale e citato due testi, attività inequivocabilmente compresa nella fase istruttoria;
- il ricorso deve, pertanto, essere accolto;
- l'ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in persona di altro magistrato;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in persona di altro magistrato;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione, in data 16 gennaio 2024.

Il Presidente
Felice Manna

